

Albo

25.09.

2013/67
QAP

COMUNE DI NISCEMI

Provincia di Caltanissetta

Si attesta che il presente atto è stato
pubblicato all'elenco pretorio dal
07-10-01 al 17-10-01
il messo comunale



COMUNE DI NISCEMI

Provincia di Caltanissetta

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI

Approvato con deliberazione di C.C. n.17 del 25.03.1999
Modificato con deliberazione di C.C. n.90 del 26.09.2003

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento

Art. 2 - Definizione delle entrate

Art. 3 - Aliquote, tariffe e prezzi

TITOLO II AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Art. 4 - Esenzioni ed agevolazioni fiscali

Art. 5 - Esenzioni ed agevolazioni tariffarie

Art. 6 - Agevolazioni fiscali e tariffarie

Art. 7 - Soggetti in disagiate condizioni economiche e sociali

Art. 8 - Agevolazioni fiscali per favorire l'occupazione

Art. 9 - Agevolazioni fiscali per favorire le iniziative produttive

Art. 10 - Agevolazioni tariffarie per favorire l'occupazione e le iniziative produttive

Art. 11 - Agevolazioni per la ristrutturazione del patrimonio edilizio

Art. 12 - Agevolazioni per l'agricoltura

Art. 13 - Agevolazioni per la perdita di reddito a causa di lavori pubblici

TITOLO III GESTIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

Art. 14 - Forme di gestione

Art. 15 - Funzionari responsabili

Art. 16 - Attività di controllo delle entrate

Art. 17 - Rapporti con i cittadini

Art. 18 - Accertamento delle entrate

Art. 19 - Contenzioso

Art. 20 - Sanzioni

TITOLO IV RISCOSSIONE E RIMBORSI

Art. 21 - Riscossione

Art. 21 bis - Dilazione di pagamento

Art. 22 - Validità dei versamenti

Art. 23 - Rimborsi

Art. 24 - EURO

Art. 24 bis - Scadenze per la riscossione delle entrate

TITOLO V NORME FINALI

Art. 25 - Norme transitorie

Art. 26 - Entrata in vigore

Art. 27 - Casi non previsti dal presente regolamento

Art. 28 - Rinvio dinamico

TITOLO I **DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1 **Oggetto e scopo del regolamento**

Il presente regolamento, adottato in esecuzione delle disposizioni dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, e dell'art. 50 della legge 27/12/1997 n. 449, disciplina in via generale le entrate comunali, siano esse tributarie o non tributarie, nel rispetto delle esigenze di semplificazione e di realizzazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti, con obiettivi di equità, efficacia, economicità e trasparenza nell'attività amministrativa.

Art. 2 **Definizione delle entrate**

Sono disciplinate dal presente regolamento le entrate tributarie, le entrate patrimoniali e le altre entrate con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.

Le norme del presente regolamento, aventi carattere generale, trovano limite di applicazione nel caso in cui la stessa materia sia disciplinata dall'apposito regolamento sia del tributo che dalla gestione dell'entrata.

Il presente regolamento non trova applicazioni per le entrate derivanti da rapporti contrattuali per le parti disciplinate dai contratti medesimi.

Art. 3 **Aliquote, tariffe e prezzi**

In materia di aliquote, tariffe e prezzi la competenza a deliberare l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, ai sensi dell'art. 32 della L. 142/90, recepita dal legislatore siciliano con L.R. 48/91, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge, è propria del Consiglio Comunale, mentre la competenza ad approvare ad esse variazioni quando le stesse non abbiano natura regolamentare, spetta all'organo esecutivo, che in Sicilia deve essere individuato nel Sindaco, quale organo a cui spetta in via residuale la competenza, ferme restando le disposizioni previste nel D.Lgs n. 77/95 e successive modifiche ed integrazioni nell'ipotesi in cui l'Ente venga a trovarsi in stato di dissesto .

I provvedimenti devono essere adottate entro il termine di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario, salvo particolari termini stabiliti dalla legge.

Per i servizi a domanda individuale o connessi a tariffe o contribuzioni dell'utenza, il responsabile del servizio, sulla base delle indicazioni contenute nella relazione previsionale e programmatica, predisponde idonee proposte da sottoporre alla Giunta, sulla base dei costi diretti ed indiretti dei relativi servizi.

Se non diversamente stabilito dalla legge, in assenza di nuova deliberazione si intendono prorogate le aliquote, tariffe e prezzi fissati per l'anno in corso.

TITOLO II **AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI**

Art. 4 **Esenzioni ed agevolazioni fiscali**

Per esenzioni e agevolazioni fiscali si intendono quelle concernenti i seguenti tributi comunali:

- 1) imposta comunale sugli immobili;
- 2) imposta di pubblicità (fino all'entrata in vigore della normativa che ne prevede la trasformazione in canone);
- 3) canoni di fognatura e di depurazione delle acque di rifiuto;
- 4) tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (fino all'entrata in vigore della normativa che ne prevede la trasformazione in tariffa).

Art. 5 **Esenzioni ed agevolazioni tariffarie**

Per esenzioni e agevolazioni tariffarie si intendono quelle concernenti le seguenti entrate comunali:

- 1) canoni per l'occupazione dei spazi ed aree pubbliche;
- 2) tariffa per il servizio di rimozione e smaltimento dei rifiuti;
- 3) canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari.

Art. 6 **Agevolazioni fiscali e tariffarie**

Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'art.10 del decreto legislativo del 4/12/1997:

- a) sono esenti da tutti i tributi comunali e dai connessi adempimenti, salvo diverse specifiche disposizioni della legge;
- b) godono della riduzione al 50% di tutti i canoni e le tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi pubblici comunali, di cui all'art.5 del presente regolamento, salvo diverse specifiche disposizioni della legge.

L'esenzione si applica a condizione che l'ONLUS dimostri d'aver effettuato la comunicazione di cui all'art.11, comma 2, del medesimo decreto, e fino al verificarsi di una causa di decadenza dai benefici fiscali.

I funzionari responsabili dell'applicazione dei tributi comunali verificano, annualmente, la sussistenza del diritto all'agevolazione mediante controlli sistematici presso l'anagrafe delle ONLUS. Essi anche la facoltà di inviare alle ONLUS questionari per la richiesta di dati, informazioni e documenti rilavanti per l'applicazione dei benefici.

I controlli dei funzionari responsabili dell'applicazione dei tributi comunali sono efficaci anche nei riguardi dei benefici tariffari.

In aggiunta alle esenzioni dall'imposta comunale sugli immobili previsti dall'art.7 del D.Lgs del 30/12/1992 n. 504, sono esenti da detta imposta gli immobili posseduti dallo Stato, dalla Regione, dalle Province, dagli altri Comuni, dalle Comunità, dai Consorzi fra detti Enti, dalle

Aziende Unità Sanitarie Locali, non destinate esclusivamente a compiti istituzionali.

L'esenzione di cui all'art.7 citato al precedente comma concerne gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti a titolo gratuito di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario dall'ente non commerciale utilizzato.

L'imposta comunale sugli immobili è ridotta del 51% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni con i criteri e le modalità che saranno previste dallo specifico regolamento ICI.

Art. 7 **Soggetti in disagiate condizioni economiche e sociali**

Le persone fisiche residenti nel territorio comunale in disagiate condizioni economiche e sociali:

- a) sono esenti da tutti i tributi comunali e dai connessi adempimenti ;
- b) godono delle riduzioni del 50% dei canoni e delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi pubblici comunali di cui all'art.5 del presente regolamento.

Si considerano in condizioni economiche e sociali disagiate le persone fisiche che si trovano in una delle seguenti situazioni:

- a) occupano a scopo abitativo unità immobiliari classificate in categorie catastali "A5" (abitazione ultrapolare) e non possiedono altri redditi diversi da quelli di cui alla successiva lettera b);
- b) essi e i componenti del proprio nucleo familiare sono titolari di pensioni e/o di redditi di qualsiasi specie, di ammontare annuo complessivo non superiore a lire 7.000.000 (settemilioni) oppure da altre 2 (due) anni fruiscono del trattamento di mobilità o della cassa integrazione guadagni per un ammontare annuo complessivo non superiore a lire 7.000.000 (settemilioni);
- c) essi e i componenti del proprio nucleo familiare non possiedono beni immobili e diritti reali immobiliari di valore superiore a lire 360.000 catastali rideterminato secondo le disposizioni per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili e non hanno redditi propri di natura stabile e continuativa diversi da quelli di cui alla precedente lettera b) e non esercitano in alcun modo attività a carattere artistico o professionale.

Per l'ammissione ai benefici i funzionari responsabili richiedono all'interessato, almeno una volta l'anno, una auto certificazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma precedente; richiedono inoltre informazioni tramite il Comando della Polizia Urbana e/o i servizi Sociali del Comune, sul tenore di vita dell'interessato e dei suoi familiari (dedotto anche dai consumi di acqua, energia elettrica, telefono e simili rilevati dalle fatture periodiche , nonché dalla disponibilità di autovetture e motocicli) e sulla veridicità delle dichiarazioni rese.

Art. 8 **Agevolazioni fiscali per favorire l'occupazione**

Al fine di promuovere lo sviluppo occupazionale, le imprese e gli esercenti attività di lavoro autonomo sono esenti dai tributi inerenti l'esercizio dell'impresa o dell'attività di lavoro autonomo per il periodo di tempo, comunque non superiore a tre anni, nel quale anno incrementato di almeno

il 20%, per il periodo annuo comunque non inferiore a sei mesi, i propri livelli di occupazione, rispetto al numero medio dei dipendenti occupati nel biennio precedente. Fra i dipendenti assunti, che incrementano i livelli occupazionali, si considerano solo quelli iscritti nell'anagrafe della popolazione del comune da almeno cinque anni.

Se l'incremento è inferiore alla percentuale indicata nel comma 1, il contribuente ha diritto ad uno sgravio proporzionale dei tributi.

Ai fini della presente disposizione, sono incluse nelle unità lavorative occupate anche quelle assunte con i benefici dell'art.4 della legge 27/12/1997 n.449, nonché i soggetti inquadrati come:

- a) apprendisti ;
- b) dipendenti con contratto di formazione e lavoro, borsa di lavoro e con piani di incremento professionale di cui al D.L. del 16/05/1994 n. 229;
- c) dipendenti con contratto ad orario parziale ("part-time"), di cui all'art.5 del D.L. del 30/10/1984, n.726, convertito dalla L. 19/12/1984, n. 863.

Il diritto all'esenzione o allo sgravio parziale è esercitato a condizione che l'interessato ne faccia domanda al Comune nel momento in cui l'incremento occupazionale si è verificato e documenti, contestualmente l'anzidetto incremento con idonea certificazione dell'ispettorato del lavoro o di un professionista che esercita la professione di dottore o di ragioniere commercialista o di consulente del lavoro. Se la certificazione è rilasciata da un professionista alla stessa vanno allegati i necessari documenti probatori (fotocopia di denunce ad istituti assicurativi o ai fini fiscali e dei fogli paga e matricola, ecc..)

Entro trenta giorni della presentazione della domanda e della certificazione il Comune comunica la percentuale di riduzione spettante e la durata del beneficio. Alla scadenza della durata del beneficio, l'interessato, se ricorrono nuovamente le condizioni, deve rinnovare la procedura di cui al precedente comma.

Art. 9

Agevolazioni fiscali per favorire le iniziative produttive

Sono esenti dal pagamento dei tributi comunali :

- a) i soggetti iscritti all'anagrafe della popolazione del comune da almeno cinque anni, ammessi ai benefici di cui all'art.9 del D.L. 01/10/1996 n. 510 (lavori socialmente utili);
- b) le società, anche cooperative, ammesse ai benefici di cui al D.M. 24/11/1994, n. 695, (imprenditoria giovanile) a condizioni che la maggioranza dei soci sia costituita da persone fisiche iscritti all'anagrafe della popolazione del comune da almeno cinque anni;
- c) i soggetti iscritti all'anagrafe della popolazione del comune da almeno cinque anni, ammessi ai benefici della legge 25/02/1992, n.215 (imprenditoria femminile);
- d) i coltivatori diretti e imprenditori agricoli per l'attività agro-silvo-pastorale esercitata mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla funghicoltura e all'allevamento di animali; per tali finalità si considerano le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall'art.11 della legge 09/01/1963, n.9 e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia; la cancellazione dei predetti elenchi ha effetto da decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo.

Viene stabilità l'aliquota minima, per un periodo comunque non superiore a tre anni, per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione d'immobili; detto periodo decorre dalla data di ultimazione dei lavori.

Viene stabilità l'aliquota minima in favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzazione di sottotetti; l'agevolazione è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.

Art. 10

Agevolazioni tariffarie per favorire l'occupazione e le iniziative produttive

I soggetti di cui al precedente art.8, che hanno incrementato di almeno il 20% i propri livelli occupazionali, e quelli di cui all'art.9, alla fine di ciascun esercizio finanziario possono chiedere al Comune il rimborso del 50% dei corrispettivi pagati per i servizi comunali di cui all'art.5 del presente regolamento

Il rimborso è disposto dal Comune pervia verifica della sussistenza dei requisiti prescritti.

Art. 11

Agevolazioni per la ristrutturazione del patrimonio edilizio

A favore dei soggetti che realizzano gli interventi di recupero del patrimonio edilizio a norma dell'art.1, comma 1, della L. 27/12/1997 n.449, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili è fissata nella misura minima. L'agevolazione si applica per la durata di anni tre a decorrere da quello di inizio dei lavori e nel caso di trasferimento degli immobili o diritti reali sugli stessi, si trasferisce all'acquirente.

Le agevolazioni previste al precedente comma non spettano per gli edifici non censiti agli uffici del catasto o per i quali non sia stato richiesto l'accatastamento o per i quali non sia stata pagata l'imposta comunale sugli immobili, se dovuta.

E' concesso l'esonero del pagamento della TOSAP per gli interventi di cui al comma.

Art. 12

Agevolazioni per l'agricoltura

I fabbricati rurali ad abitazione, siti in zone agricole ed utilizzati da produttori e lavoratori agricoli sia in attività che in pensione, sono esenti dalla tassa o dalla tariffa per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.

Art. 13

Agevolazioni per la perdita di reddito a causa di lavori pubblici

Gli esercizi commerciali ed artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi, sono esenti:

- a) dalla tassa o dalla tariffa per il servizio N. U.;
- b) dalla tassa o dal canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche effettuate nella zona;
- c) dall'imposta sulla pubblicità o dal canone per l'installazione relativamente ai mezzi pubblicitari connessi agli esercizi medesimi.

Per i lavori di durata superiore a giorni trenta ma inferiori a mesi sei, l'esenzione si applica proporzionalmente al tempo di effettiva durata dei lavori.

TITOLO III **GESTIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE**

Art. 14 **Forme di gestione**

La scelta della forma di gestione delle diverse entrate deve essere operata con obiettivi di economicità, funzionalità, efficienza, equità.

Oltre alla gestione diretta, per le fasi di liquidazione, accertamento, riscossione dei tributi comunali possono essere utilizzate, anche disgiuntamente, le seguenti forme di gestione:

- a) gestione associata con altri enti locali, ai sensi artt. 24 - 28 della L. 8-6-1990, n. 142;
- b) affidamento mediante convenzione ad azienda speciale di cui all'art.22, comma 3, lettera c, della L 142/1990;
- c) affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale previste dall'art. 22, comma 3, lettera e della L. 142/1990, i cui soci privati siano scelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446;
- d) affidamento mediante concessione ai concessionari dei servizi di riscossione di cui al D.P.R. 28/01/ 1988, n. 43;
- e) affidamento mediante concessione ai soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D. Lgs 446/1997.

La gestione diversa da quella diretta deve essere deliberata dal Consiglio Comunale, previa valutazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi.

L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare maggiori oneri per i cittadini.

La scelta di una delle forme di gestione di cui sopra sarà operata in sede di corrispondente regolamentazione per l'applicazione dei singoli tributi e delle singole entrate.

Art. 15 **Funzionario responsabile**

Il funzionario responsabile per la gestione delle entrate comunali coincide:

- a) per quanto attiene le entrate tributarie per le quali è prevista la specifica figura (D. Lgs. Nn..504 e 507/97), con quello individuato a norma delle specifiche disposizioni;
- b) per quanto attiene le entrate tributarie per le quali le norme non prevedono la specifica individuazione del funzionario responsabili, coincide il funzionario assegnato all'unità organizzativa tributi avente la più elevata qualifica funzionale, a norma della vigente pianta organica;
- c) per quanto attiene le entrate non tributarie che hanno una stretta connessione con la gestione dei servizi coincide con il responsabile del servizio attinente ;
- d) per quanto attiene le entrate non tributarie per le quali non si evince alcuna connessione con la gestione dei servizi, coincide con quello individuato dalla superiore lettera b).

Al funzionario responsabile individuato come sopra sono attribuite le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale delle entrate .

Nei tempi e con le modalità previste dal vigente regolamento comunale di contabilità, per la formazione del bilancio di previsione comunica al responsabile del servizio finanziario i dati previsionali concernenti le entrate da iscrivere in bilancio; entro i mesi di Maggio e Agosto di ogni anno deve, altresì, comunicare l'andamento gestionale di ogni tributo e di ogni singola entrata. In particolare dovrà relazionare in ordine a significativi scostamenti tra le previsione iscritte in bilancio, sia in conto competenza che in conto residui e il relativo gettito desumibile dall'andamento gestionale, anche ai fini degli adempimenti previsti per la verifica della sussistenza delle condizioni di equilibrio finanziario generale del bilancio.

La suddetta comunicazione è obbligatoria per cui va resa anche nel caso in cui non si dovessero registrare scostamenti tra le previsioni e il gettito come desunto dalle proiezioni.

Alla chiusura dell'esercizio finanziario, il responsabile dell'entrata, qualora accerti crediti inesigibili o di difficile riscossione, propone il loro stralcio dal conto del bilancio e la contestuale trascrizione in un apposito registro nonché la loro conservazione, in apposita voce, nel conto del patrimonio sino al compimento del termine di prescrizione.

Art. 16 Attività di controllo delle entrate

Gli uffici comunali competenti provvedono al controllo delle denunce tributarie, dei versamenti e di tutti gli adempimenti posti a carico dei contribuenti/utenti, dalla legge o dai regolamenti comunali.

Dall'ordinamento tributario del comune è soppresso il controllo formale sulla base dei dati ed elementi comunicanti, come pure è soppressa la previsione del conteggio degli interessi sulle sanzioni.

La Giunta comunale può indirizzare, ove ciò sia ritenuto opportuno, l'attività di controllo accertamento delle diverse entrate su particolari settori di intervento.

Nell'ambito dell'attività di controllo l'ufficio può invitare il cittadino a fornire chiarimenti, produrre documenti, fornire risposte a quesiti o questionari.

Art. 17 Rapporti con i cittadini

I rapporti con i cittadini devono essere informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità.

Vengono ampiamente resi pubblici le tariffe, aliquote e prezzi, le modalità di computo e gli adempimenti posti in carico ai cittadini.

Presso gli uffici competenti vengono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle entrate applicate.

Art. 18

Accertamento delle entrate

L'entrata è accertata quando in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico è possibile individuare il debitore (persona fisica o giuridica); determinare l'ammonfare del credito, fissare la scadenza ed indicare la voce economica del bilancio alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del credito (diritto giuridico alla riscossione).

L'accertamento delle entrate avviene:

- 1) per le entrate di carattere tributario, a seguito di emissione di ruoli o a seguito di altre forme stabilite dalla legge;
- 2) per le entrate patrimoniali, per quelle provenienti dalla gestione di servizi produttivi, per quelle ai servizi a domanda individuale ovvero connesse a tariffe o contribuzioni dell'utenza, a seguito di acquisizione diretta, di emissione di liste di carico o di ruoli;
- 3) per le entrate relative a partite compensative delle spese, in corrispondenza dell'esecuzione del relativo impegno di spesa;
- 4) per le altre entrate, anche di natura eventuale o variabile mediante contratti, provvedimenti giudiziari o atti amministrativi specifici.

Nell'ordinamento comunale è introdotto l'istituto dell' "Accentramento con Adesione e dell'autorità amministrativa" di cui al D. Lgs 19/06/1997 n. 218, per la cui regolamentazione si rinvia alla istituzione di apposito regolamento comunale.

Art. 19

Contenzioso

Contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartelle di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria competente per il territorio, entro giorni 60 dalla data di notificazione dell'atto impugnato, secondo le disposizioni del D. Lgs. 21/12/1992 n. 546.

Art. 20

Sanzioni

Per quanto attiene la determinazione dei criteri e delle misura delle sanzioni amministrative pecuniarie per le entrate comunali, anche tributarie, si rinvia alla istituzione di apposito regolamento comunale.

TITOLO IV **RISCOSSIONE**

Art. 21 **Riscossione**

Se non diversamente previsto dalla legge e da specifici regolamenti inerenti i singoli tributi e/o entrate, la riscossione delle entrate può essere effettuata tramite:

- 1) il Concessionario del Servizio di riscossione tributi;
- 2) la Tesoreria Comunale;
- 3) il servizio di c/c postale;
- 4) banche e istituti di credito convenzionati.

La riscossione coattiva sia dei tributi che delle altre entrate avviene secondo la procedura di cui al D.P.R. 29/9/1973, n. 602, se affidata ai concessionari del servizio di riscossione, ovvero con quella indicata dal R.D. 14/4/1910, n. 639, se svolta direttamente o affidata ad altri soggetti.

Gli atti emanati sono esecutivi di diritto, essendo venuta meno con l'art. 229 del D.Lgs. 19/02/1998 n. 51, la competenza del Pretore, avverso l'ingiunzione, il contribuente, in relazione al combinato disposto dell'art.3 del R.D. 14/04/1910 n. 639 e dell'art. del C.P.C., come sostituito dall'art. della legge 21/11/1991 n. 374, può produrre ricorso entro i successivi trenta giorni al Giudice di Pace di cui alla Legge 21/11/1991 n.374.

Regolamenti specifici possono autorizzare la riscossione di particolari entrate da parte dell'Economista o di altri agenti contabili. Il versamento in Tesoreria deve avvenire nei termini fissati dal Regolamento di contabilità e se sono soggetti alla verifica ordinaria di cassa da parte dell'Organo di Revisione ed entro il 28 febbraio di ogni anno, a norma dall'art.75 del D. Lgs. 25/02/1995, n. 77, devono rendere il conto della propria gestione, allegando la relativa documentazione, su modello ministeriale (approvato con D.P.R. 194/1996).

Art. 21 bis **Dilazione di pagamento** *(aggiunto con delibera di C.C. n. 90 del 26/09/2003)*

Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili aventi natura tributaria e non tributaria, possono essere concesse a specifica domanda motivata ed oggettivamente dimostrabile, presentata prima dell'inizio del procedimento di riscossione coattiva, dilazioni e rateizzazioni dei pagamenti dovuti, alle condizioni e nei limiti seguenti:

- durata massima : 12 mesi;
- l'importo della rata non potrà essere inferiore a 100 euro mensili;
- applicazione degli interessi di rateizzazione nella misura prevista dalle leggi,dai regolamenti, da atti amministrativi dell'ente o, in mancanza, nella misura dell'interesse legale;

E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateizzazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionanti.

Nessuna dilazione o rateizzazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.

Una volta iniziata la procedura della riscossione coattiva, eventuali dilazioni e rateizzazioni possono essere concesse alle condizioni e nei limiti indicati al 1° comma soltanto previo versamento di un importo pari ad almeno il 20% delle somme complessivamente dovute.

Nel caso in cui l'ammontare del debito risulti superiore ad Euro 5.000,00 è necessaria la previa prestazione di idonea garanzia bancaria o assicurativa.

Art. 22 **Validità dei versamenti**

Tutti i versamenti eseguiti da un contitolare sono considerati regolarmente eseguiti anche per conto degli altri, purché l'ammontare del versamento corrisponda all'intera obbligazione.

Art. 23 **Rimborsi**

Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, intendendendosi come tale, il giorno in cui è diventata definitiva la sentenza che accetta o conferma il diritto medesimo.

Il rimborso è disposto dal responsabile del Servizio su richiesta del contribuente/utente o d'ufficio, se direttamente riscontrato. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento.

In deroga a eventuali termini di prescrizione disposti dalle leggi tributarie, il responsabile del servizio può disporre nel termine di prescrizione decennale il rimborso di somme dovute ad altro Comune ed erroneamente riscosse dall'ente; ove vi sia assenso da parte del Comune titolato alla riscossione, la somma può essere direttamente riversata allo stesso.

La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si richiede la restituzione. (*aggiunto con deliberata C.C. n. 90 del 26/09/2003*)

Il funzionario responsabile, entro 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica, anche mediante raccomandata A.R. il provvedimento di accoglimento totale o parziale ovvero il diniego. Gli interessi relativi alle somme da rimborsare decorrono dal giorno della richiesta di rimborso. (*aggiunto con deliberata C.C. n. 90 del 26/09/2003*)

Art. 24 **Euro**

In tutti gli atti concernenti, l'accertamento, la liquidazione, l'avviso di mora, l'oblazione, gli interessi, le sanzioni, gli eventuali conguagli, ecc., gli importi, oltre che essere espresso in lire, deve pure indicare il contro valore in EURO, specificando, in ciascuno di essi, che il contribuente può eseguire pagamenti (non per contanti) in moneta EURO.

Per conto, l'entrate riscosse per conto di terzi, a richiesta degli stessi, potranno essere versate

in moneta EURO.

Art. 24 bis

Scadenze per la riscossione delle entrate

(aggiunto con delibera di C.C. n. 90 del 26/09/2003)

Con l'accertamento dell'entrata viene determinata la ragione del credito, in base all'esistenza di un idoneo titolo giuridico ed inoltre vengono determinati il debitore e la somma da incassare e viene fissata la scadenza della riscossione ai sensi dell'art. 179 del decreto Leg.vo 267 del 18.8.2000.

La scadenza per la riscossione delle entrate tributarie è determinata :

- per le entrate accertate mediante emissione di ruoli, dal ruolo medesimo;
- per le entrate accertate e riscosse mediante acquisizione diretta o in altre forme stabilite per legge, dalle norme di legge o di regolamento che disciplinano le modalità di versamento del tributo.

La scadenza per la riscossione delle entrate patrimoniali e delle entrate provenienti dalla gestione dei servizi pubblici connessi a tariffe o contribuzioni dell'utenza è determinata :

- per le entrate accertate e riscosse mediante acquisizione diretta, dalle norme regolamentari o contrattuali che stabiliscono i termini per il versamento;
- per le entrate accertate mediante emissione di liste di carico o di ruoli, dalla lista o dal ruolo medesimo.

La scadenza per la riscossione delle entrate, accertate mediante contratto, provvedimento giudiziario o atto amministrativo specifico , è determinata dai medesimi atti o provvedimenti.

TITOLO V **NORME FINALI**

Art. 25 **Compenso incentivante al personale addetto**

La Giunta Comunale nella sua potestà di indirizzo delle attività di controllo e di accentramento delle entrate, è autorizzata, in relazione al disposto dell'art.59, comma 1, lettera p) del D. Lgs. 15/12/1997 n.446, ad istituire, nel bilancio di previsione un fondo speciale, finalizzato al potenziamento dei servizi tributari.

Il fondo è alimentato, annualmente, con l'accantonamento del 20% dei maggiori proventi conseguenti al recupero dell'evasione con esclusiva delle sanzioni, degli interessi ed ogni altro accessorio.

Non concorrono in alcun modo, alla costituzione di detto fondo, le entrate non tributarie.

A chiusura dell'esercizio, il fondo così determinato ed eventualmente rettificato, sarà ripartito per le seguenti finalità:

- 1) per il miglioramento delle attrezzature, anche informatiche e dell'arredamento, dell'ufficio tributi, nella misura compresa fra il 5% e il 10%;
- 2) la restante percentuale per l'attribuzione di compensi incentivanti al personale dipendente che ha partecipato all'attività di accertamento;

La liquidazione dei compensi incentivanti sarà disposta dal responsabile entro il 31 gennaio del settore agli eventi diritto come segue:

- 1) per 1/3 sull'ammontare degli accertamenti eseguiti e regolarmente notificati, e non impugnati dagli interessati entro il termine stabilito per il ricorso alla Commissione Tributaria;
- 2) per la cifra restante (2/3) all'effettiva riscossione delle somme accertate.

La quota di compenso incentivante annuale liquidabile, ad ogni singolo dipendente, non potrà in nessun caso, essere superiore a lire 10.000.000 pro capite, rimanendo acquisita al bilancio la maggiore somma.

TITOLO V

NORME FINALI

Art. 25 *Bis*

Norme transitorie

(aggiunto con delibera di C.C. n. 90 del 26/09/2003)

Le rateizzazioni concordate tra l'utente e l'Ufficio Tributi che siano ancora in corso alla data dell'esecutività delle sopra citate disposizioni regolamentari potranno essere riviste di comune accordo e dilazionate nel termine massimo di 12 mesi comprensivi dei mesi già maturati.

Art. 26

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dopo l'avvenuto controllo da parte del competente Organo Regionale (CO.RE.CO.) e la sua pubblicazione all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi munito degli estremi della deliberazione di approvazione e del provvedimento di esame da parte del CO.RE.CO.

Art. 27

Casi non previsti dal presente regolamento

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 28

Rinvio dinamico

Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute nonne vincolanti statali e regionali.